



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI**

**[www.napoli.guardiacostiera.it](http://www.napoli.guardiacostiera.it)**

**ORDINANZA N. TE/ 93 /2018**

**Argomento: Lavori di bonifica/pulizia da incrostazioni e sedimenti della condotta subacquea aspirazione acqua mare a servizio della Stazione zoologica Anton Dohn di Napoli.**

**Località: Rada di Mergellina – Comune di Napoli**

**data: prorogata fino al 4 Novembre 2018**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Napoli.

**VISTA** l'istanza della Società di lavori subacquei e marittimi denominata F.T. COSTRUZIONI Srl, con sede in Napoli Via Strettola S. Anna alle Paludi n. 115, con la quale ha comunicato di aver ricevuto incarico dalla Stazione Zoologica "Anton Dohn" di Napoli, per eseguire lavori di bonifica/pulizia da incrostazioni e sedimenti della condotta subacquea aspirazione acqua mare a servizio della Stazione zoologica sita nella rada di Mergellina nel Comune di Napoli;

**VISTA** la nota datata 08.10.2018 della Soc. F.T. COSTRUZIONI Srl, con la quale ha chiesto in qualità di affidataria dei lavori di prorogare l'Ordinanza n. TE84/2018 in data 18.09.2018;

**VISTA** la propria precedente Ordinanza n. TE84/2018 in data 18.09.2018, con la quale sono stati disciplinati i lavori di bonifica/pulizia da incrostazioni e sedimenti della condotta subacquea aspirazione acqua mare a servizio della Stazione zoologica sita nella rada di Mergellina nel Comune di Napoli;

**VISTI** gli artt.104 e 105 del D. Lvo n°112/98;

**RITENUTO OPPORTUNO** emanare specifiche disposizioni per la regolamentazione dei lavori sopra richiamati limitatamente ai riflessi che essi hanno sulla salvaguardia della vita umana in mare e sulla sicurezza della navigazione marittima;

**VISTI** gli Artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli Artt. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

**ORDINA**

**Art. 1** L'Ordinanza n° TE84/2018 in data 18.09.2018 è prorogata fino alla data del **04.11.2018**;

**Art. 2** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it/napoli](http://www.guardiacostiera.it/napoli)

**Art. 3** I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Napoli, li 16/10/2018

**IL COMANDANTE DEL PORTO  
CONTRAMMIRAGLIO (CP)  
Arturo FARONE**